

**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX**



7 November 2025

Case Document No. 1

***Federazione Uil Scuola – Rua and Associazione Sindacale La Voce Dei Giusti
v. Italy***
Complaint No. 254/2025

**COMPLAINT
(Original in Italian)**

Registered at the Secretariat on 7 November 2025

c.a. Segretario Esecutivo del Comitato Europeo
dei Diritti Sociali
Department of the European Social Charter
Directorate General Human Rights and Rule of Law
Council of Europe F-67075 Strasbourg
Cedex Indirizzo e-mail: social.charter@coe.int

AL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI
STRASBURGO
RECLAMO COLLETTIVO
ai sensi del Protocollo Addizionale alla Carta Sociale Europea
del 9 novembre 1995

Presentato dalla **FEDERAZIONE UIL SCUOLA - RUA** con sede in Salita di San Nicola da Tolentino 1/b – CAP 00186 Roma (RM) C.F.: 80251650588, rappresentata e difesa, dall' Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z), che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria alla mail avv.domeniconaso@gmail.com e per pec domeniconaso@ordineavvocatiroma.org - elettivamente domiciliati in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b (Studio Legale Avvocato Domenico naso);

E

Presentato dall'**ASSOCIAZIONE SINDACALE LA VOCE DEI GIUSTI**, con sede in via Even n. 11, 38035 Moena (TN), C.F.: 91125260686, in persona del Legale rappresentante p.t. Alessandro D'Incal, c.f. DNCLSN75E20C372M, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria alle mails info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it - elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia);

CONTRO

Lo Stato Italiano ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore.

OGGETTO DEL RECLAMO.

Violazione dei principi di non discriminazione, di pari opportunità, di equo trattamento e del diritto al lavoro sanciti dalla Carta Sociale Europea, in relazione alla disciplina di valutazione dei titoli contenuta nell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, che introduce una grave e ingiustificata disparità di trattamento in danno dei docenti Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) specializzati sul sostegno e abilitati all'insegnamento, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

ARTICOLI DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA VIOLATI.

- articolo E (non-discriminazione), in combinato disposto con gli articoli 1 § 2 e 4 § 1;
- articolo 1 § 2 (Diritto al lavoro), per l'ingiustificato ostacolo all'accesso e al mantenimento del lavoro;
- articolo 4 § 1 (Diritto a una retribuzione equa), per le conseguenze dirette della discriminazione sulle opportunità di impiego e, quindi, di retribuzione.

FATTO

1. Inquadramento professionale e ruolo del docente insegnante tecnico pratico (ITP) nel sistema scolastico italiano.

Gli Insegnanti Tecnico-Pratici sono a tutti gli effetti parte del personale docente. Il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 2018 colloca esplicitamente gli ITP all'interno della "*distinta area professionale del personale docente*", al pari dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

La loro funzione non è meramente ausiliaria o subordinata a quella dei docenti di materie teoriche, ma svolgono un'attività di insegnamento di carattere tecnico-pratico e partecipano a pieno titolo, e con pienezza di voto deliberativo ai consigli di classe. L'articolo 5-bis del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico Scuola) ha accentuato la loro

autonomia sul piano della valutazione e dello scrutinio degli alunni, evidenziando come la loro attività debba integrarsi organicamente con quella degli altri docenti.

L'art. 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 297/1994, difatti, riconosce espressamente agli ITP piena autonomia e pari dignità professionale rispetto ai docenti teorici, precisando quanto segue: *“Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati”*.

La specificità del loro ruolo è ulteriormente definita dall'appartenenza a precise classi di concorso, a conferma che ogni ITP possiede una qualificazione specifica e non intercambiabile al pari di ogni altro docente.

2. Requisiti di accesso all'insegnamento e inserimento in GPS sulle classi ITP.

Storicamente, l'accesso ai ruoli di ITP era consentito con il possesso di uno specifico diploma di istruzione secondaria superiore. Questa regola è stata mantenuta in via transitoria fino al 31 dicembre 2025 successivamente, per effetto della riforma attuata con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si potrà accedere ai ruoli ITP solo con diploma di laurea.

Attualmente il diploma consente dunque agli ITP l'inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).

La normativa di riferimento, in particolare l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 che disciplina l'inserimento in GPS e la loro formazione, distingue nettamente tra la prima fascia (riservata ai docenti abilitati) e la seconda fascia (riservata agli idonei non abilitati).

Agli ITP è consentito l'accesso alla seconda fascia delle GPS se, oltre al diploma specifico, possiedono uno dei seguenti requisiti alternativi:

- 24 CFU/CFA nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- abilitazione specifica su un'altra classe di concorso o per un altro grado di istruzione;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

I docenti ITP, inoltre, possono essere inseriti in I fascia per i posti di sostegno nel caso in cui abbiano conseguito la specifica specializzazione tramite TFA, ovvero sia un percorso universitario volto a maturare competenze specifiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.

3. Sull'accesso al TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno dei docenti ITP.

I docenti ITP sono ammessi a partecipare al TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno. Per l'insegnamento su posti di sostegno, difatti, sia i docenti ITP che i docenti delle altre materie curriculari, devono conseguire un titolo di specializzazione attraverso la frequenza dei medesimi percorsi universitari, ovvero sia i TFA Sostegno (DM n. 249/2010 e DM 92/2019).

A seguito del conseguimento del titolo di specializzazione, il docente è ammesso all'inserimento in I fascia GPS per il solo posto di sostegno concorrendo anche per le immissioni in ruolo con i docenti "teorici", non ITP.

Eccezionalmente, difatti, e solo per le classi di sostegno, per effetto dell'art. 59, comma 5, del Decreto Legge n. 77/2021, da GPS è possibile stipulare anche contratti a tempo indeterminato attraverso una procedura assunzionale straordinaria.

4. La discriminazione nell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024.

L'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, che disciplina l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2024/2026, ha introdotto una palese e ingiustificata discriminazione ai danni degli ITP nelle graduatorie per i posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (GPS I fascia ADSS).

La discriminazione interessa l'attribuzione del punteggio relativo ai nuovi percorsi abilitanti istituiti con il D.P.C.M. del 4 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023, n. 224, i quali sono identici per tutti i docenti ma, inspiegabilmente, conferiscono fino a 36 punti in graduatoria per gli insegnanti curricolari e fino ad un massimo di 12 punti per i docenti ITP.

Il problema si pone nella graduatoria del sostegno, ove confluiscono i docenti di tutte le classi di concorso e ove i titoli di cui al citato DPCM valgono, come “titolo ulteriore”, in maniera determinante.

La graduatoria di sostegno, difatti, è formata da docenti specializzati sul sostegno che insegnano anche sulla “materia”; si tratta di docenti di italiano, matematica, fisica, storia, ecc. e anche docenti ITP. Tutti conseguono il medesimo titolo di abilitazione di cui al D.P.C.M. del 4 agosto 2023 che, però, nella medesima graduatoria di sostegno, per gli ITP vale massimo 12 punti mentre per tutti gli altri insegnanti vale fino a 36 punti.

Ciò si evince dalle tabelle allegate all'O.M. citata.

In particolare la Tabella A/7, intitolata “*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado*”, riporta relativamente al “*Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali **ulteriori** rispetto al titolo di accesso*”, al punto B.1.b) che “*per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.*”.

La tabella A/3 (*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*), valida per tutti i docenti tranne gli ITP, al punto A.2.h) riporta che “*per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti*”, a cui vanno aggiunti tra i 4 e i 12 punti di cui al punto A.1.

La tabella A/5, invece, relativa ai “*titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”, riporta al punto A.1. che il titolo di abilitazione vale tra i 4 e i 12 punti.

Dalla lettura coordinata delle suesposte disposizioni, si evince chiaramente come, a parità di titolo, agli ITP vengano attribuiti tra i 4 ed i 12 punti mentre agli altri docenti vengono attribuiti tra i 24 ed i 36 punti, in maniera del tutto illogica, arbitraria ed irragionevole.

5. L'irragionevolezza della giustificazione e le gravi conseguenze.

Il titolo di abilitazione all'insegnamento, conseguito attraverso un percorso identico, come si è avuto modo di osservare, viene valutato nella graduatoria di sostegno in modo drasticamente diverso:

- ai docenti curricolari (di italiano, matematica, storia ecc.) vengono attribuiti da un minimo di 24 punti ad un massimo di 36 punti (punteggi di cui alla tabella A/3, punti A.1 e A.2).
- ai docenti ITP, invece, vengono attribuiti da un minimo di 4 punti fino ad un massimo di 12 punti (punteggi di cui alla tabella A/5, punto A.1). La differenza, che può raggiungere addirittura i 32 punti, non deriva da una diversa qualità o natura del titolo di abilitazione conseguito, ma unicamente dal titolo di studio sotteso, posseduto per il primo accesso all'insegnamento (c.d. titolo di idoneità all'insegnamento).

Questo, oltre a causare una palese disparità di trattamento, incide sull'accesso ai contratti di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Le conseguenze di questa norma sono devastanti:

- docenti ITP con anni di esperienza e servizio vengono scavalcati in graduatoria da colleghi “teorici” neofiti, vanificando il merito e l'esperienza acquisita;
- il divario di oltre 24 punti, equivalente a due anni di servizio specifico, crea un gap incolmabile che preclude di fatto a centinaia di docenti ITP l'opportunità di lavorare sul sostegno, inclusa la possibilità di assunzione a tempo indeterminato tramite le procedure straordinarie di cui all'art. 59 D.L. n. 73/2021.

La disparità di punteggio si inserisce in un contesto di preesistente trattamento deteriore per gli ITP e una cronica carenza nell'attivazione dei percorsi abilitanti per le loro classi di concorso che, di fatto, ha impedito loro, per molti anni, di ottenere il titolo abilitante.

Il trattamento riservato ai docenti ITP dall'O.M. n. 88/2024 e dalle relative tabelle allegate, costituisce una violazione manifesta di plurimi principi sanciti dalla Carta Sociale Europea.

DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (ART. E DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA).

L'articolo E della Carta Sociale Europea stabilisce che *"il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione"*. Tale clausola impone agli Stati di garantire che l'accesso e il godimento di tutti i diritti sanciti dalla Carta, inclusi il diritto al lavoro (art. 1) e il diritto a una retribuzione equa (art. 4), siano privi di qualsivoglia tipologia di discriminazione.

Nel caso di specie, la violazione è manifesta. La disciplina italiana rappresentata in fatto, genera una differenza di trattamento tra due gruppi di lavoratori, i docenti “teorici” e i docenti ITP, che si trovano in una situazione oggettivamente identica. Entrambi, per essere inseriti nella graduatoria di sostegno di I fascia, devono aver conseguito il medesimo titolo di specializzazione e, per ottenere il punteggio aggiuntivo in esame, devono aver frequentato il medesimo percorso e devono aver conseguito il medesimo titolo di abilitazione, frequentando percorsi universitari identici per contenuto, durata e valore legale. La comparabilità della situazione è dunque *in re ipsa*, così come la conseguente discriminazione attuata ai danni degli ITP.

La distinzione operata dall'O.M. n. 88/2024 nelle tabelle allegate e necessarie per la valutazione dei titoli, si basa unicamente sul titolo di studio originario (laurea o diploma) e in maniera del tutto illogica non tiene conto della circostanza che il titolo di abilitazione oggetto di valutazione è identico per entrambe le tipologie di docenti.

In poche e semplici parole, tutti i docenti posseggono un titolo di accesso, un titolo di abilitazione e un titolo di specializzazione sul sostegno.

Il titolo di specializzazione sul sostegno e il titolo di abilitazione conseguiti dai docenti sono identici. La formazione dei docenti differisce esclusivamente nel titolo di accesso che per gli ITP è un diploma mentre per gli altri docenti è una laurea.

Ebbene, il Ministero italiano, nella valutazione dell'identico titolo di abilitazione, attribuisce punti diversi a seconda che il titolo di accesso sia la laurea oppure il diploma.

Tale criterio risulta del tutto illogico, in quanto il titolo di accesso alla graduatoria è già oggetto di una specifica e autonoma valutazione. Prendere nuovamente in considerazione lo stesso elemento nell'ambito della valutazione del "titolo abilitante ulteriore", peraltro identico per entrambe le categorie di docenti, appare del tutto privo di fondamento logico e giuridico.

Tale criterio è palesemente discriminatorio ai sensi dell'art. E della Carta, rientrando nella categoria "*qualsiasi altra situazione*".

Tale differenza di trattamento manca di qualsiasi giustificazione oggettiva e ragionevole e appare fortemente sproporzionata in quanto, di fatto, vi è un tale divario tra gli ITP e gli altri docenti, da "annullare" completamente il valore del titolo conseguito.

La valutazione del "nuovo" titolo di abilitazione, difatti, non può essere "scontata" sulla base del requisito di accesso al percorso formativo. Un tale *agere* equivale a penalizzare un lavoratore per aver seguito un percorso a cui la legge stessa gli ha consentito di accedere.

L'O.M. n. 88/2024, invece, confonde il titolo di accesso al percorso di formazione con l'abilitazione conseguita, utilizzando il primo per svalutare il secondo, in maniera del tutto discriminatoria. Ha un senso, difatti, prevedere punteggi diversi per titoli diversi ma, a parità di titolo di abilitazione conseguito, non è accettabile adottare una diversità di trattamento sulla base del titolo di accesso al percorso.

La situazione dei docenti ITP e teorici, una volta abilitati e specializzati, è di piena identità funzionale, rendendo la discriminazione nel punteggio manifestamente illegittima.

II. SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO E ALLA PARITÀ DI OPPORTUNITÀ (ART. 1 § 2 DELLA CARTA).

L'articolo 1 § 2 della Carta impegna gli Stati a "*tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso*". Questo non è un mero impegno programmatico, ma un obbligo positivo di creare e mantenere un sistema che garantisca un accesso equo e non discriminatorio alle opportunità di lavoro.

L'O.M. n. 88/2024 viola questo principio in modo diretto e sostanziale.

Il sistema delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) è il principale canale di reclutamento per il personale docente a tempo determinato nel sistema scolastico italiano e, con riferimento ai posti di sostegno, anche a tempo indeterminato. Un posizionamento elevato in graduatoria è la *conditio sine qua non* per ottenere un incarico. La penalizzazione di 24 punti non è un dettaglio di poco rilievo, ma una barriera insormontabile che pregiudica in modo irrimediabile le possibilità di impiego dei docenti ITP. Tale punteggio equivale ad oltre due anni di servizio a tempo pieno su posto specifico, un vantaggio che un ITP non potrà mai colmare rispetto ad un collega “teorico”, a parità di titoli.

Di fatto, lo Stato italiano sta comunicando ad un'intera categoria di docenti qualificati che, nonostante abbiano conseguito i medesimi titoli dei loro colleghi attraverso i medesimi percorsi, il loro lavoro e la loro qualificazione valgono un terzo, o addirittura meno. Questo sovverte il principio del merito, che dovrebbe governare l'accesso al pubblico impiego e lo sostituisce con un criterio basato su uno *status* pregresso e ormai superato, generando in tal modo una violazione ancora più grave del diritto al lavoro e alla parità di opportunità.

In tal senso, dunque, la Carta appare fortemente violata dall'*agere* dello Stato italiano.

III. SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO A UN'EQUA RETRIBUZIONE E ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO (ART. 4 § 1 DELLA CARTA).

L'articolo 4 § 1 della Carta garantisce *"il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita decoroso"*.

Il Comitato ha costantemente interpretato questo diritto in combinato disposto con il principio di non discriminazione, affermando il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di valore uguale.

Sebbene la discriminazione in esame non incida direttamente sulla tabella salariale, essa ha un impatto economico devastante e immediato.

L'*agere* del Ministero dell'Istruzione e del Merito, difatti, impedisce e limita gravemente l'accesso agli incarichi sia a tempo determinato che indeterminato, negando così in radice il diritto a lavorare ed a percepire una retribuzione. Il sistema delle graduatorie, difatti, prevede che solo coloro che hanno un punteggio più alto possano stipulare incarichi. I docenti con punteggi più bassi rimangono senza incarichi o riescono a stipulare contratti solo per brevi periodi di poche settimane all'anno o, addirittura, di pochi giorni. La violazione, dunque, non attiene al "quanto" della retribuzione, ma al "se", ovvero alla possibilità stessa di guadagnarsi da vivere attraverso la propria professione.

Inoltre, questa discriminazione si somma a quella, già esistente nell'ordinamento italiano, che prevede un trattamento economico inferiore per i docenti ITP rispetto ai docenti laureati, anche a parità di ore di servizio e di mansioni. La situazione è dunque paradossale e doppiamente penalizzante: lo Stato italiano non solo retribuisce meno i docenti ITP per un lavoro identico, ma crea anche una barriera ulteriore, nonostante la parità di titoli di abilitazione e specializzazione, per impedire loro di accedere a quel lavoro. In tale contesto, la disparità di punteggio per il medesimo titolo abilitante è l'antitesi del principio di parità di trattamento per lavoro di egual valore e costituisce una violazione indiretta ma sostanziale del diritto a un'equa retribuzione, inteso come diritto ad accedere equamente alle opportunità che la generano.

Anche sotto questo profilo, dunque, la Carta Sociale Europea appare violata.

IV. Sulla ricevibilità del presente reclamo.

A. Stato contro cui è diretto il reclamo collettivo.

Il presente reclamo è diretto contro l'Italia, che ha ratificato la Carta Sociale Europea con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, recante "Ratifica ed esecuzione della Carta Sociale Europea riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996", accettando 97 dei suoi 98 paragrafi.

L'unica disposizione non accettata riguarda l'articolo 25, che tutela il diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro.

Inoltre, l'Italia ha ratificato, con la legge 28 agosto 1997, n. 298, il "*Protocollo addizionale alla Carta Sociale Europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995*", accettando così il meccanismo dei reclami collettivi previsto dal medesimo Protocollo.

B. Sulle organizzazioni che presentano il reclamo collettivo.

B.1. In relazione alla legittimazione attiva, l'Unione Italiana del Lavoro (UIL), con sede a Roma, rappresenta il terzo sindacato più grande in Italia. Fondata nel 1950, la UIL si impegna costantemente per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in vari ambiti, tra cui la contrattazione collettiva, la salute e la sicurezza sul lavoro, la previdenza sociale e la formazione professionale. Tra i suoi scopi principali vi è la promozione del benessere sociale attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle persone, lavoratrici e lavoratori (art. 2 dello Statuto UIL) e a tal fine la UIL organizza «*le persone, lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati e giovani, guidandole nelle azioni di rivendicazione per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi lavorativi, professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni*» (art. 3 dello Statuto UIL).

Non vi è dubbio, insomma, che la UIL rientri, pertanto, tra le "*organizzazioni nazionali rappresentative [...] di lavoratori e lavoratrici dipendenti dalla giurisdizione della Parte contraente chiamata in causa dal reclamo*" di cui all'art. 1,

lett. c), del Protocollo del 1995 ed è quindi legittimata a proporre un reclamo collettivo per violazione della Carta sociale europea.

A conferma di ciò è utile ricordare che codesto Comitato ha già riconosciuto questa legittimazione in diverse occasioni ad altre organizzazioni sindacali nazionali (si v., per esempio, la decisione sul reclamo n. 140/2016 e n. 91/2013, punto 82, in cui è stata riconosciuta la ammissibilità del reclamo proposto dalla CGIL) e alla stessa UIL in diverse occasioni (ad esempio, nella decisione sul reclamo n. 113/2014, parr. 10-13).

In relazione alla legittimazione passiva, il reclamo viene depositato contro la Repubblica Italiana, che ha ratificato il Protocollo addizionale del 1995 senza riserve il 3 novembre 1997, in virtù della legge 28 agosto 1997, n. 298, e vi è quindi vincolata dal 1° luglio 1998 (come indicato nella decisione sul reclamo n. 91/2013, punto. 75). Ratione materiae, infine, il reclamo è ammissibile anche ai sensi dell'art. 4 del Protocollo addizionale del 1995 secondo cui esso "*deve essere fondato su una norma della Carta accettata dalla Parte contraente chiamata in causa*". In proposito è sufficiente osservare che il reclamo si fonda sugli art. 3 e 11, par. 3 della Carta sociale europea (riveduta), norme che la Repubblica Italiana ha accettato e ratificato, pertanto, il reclamo è ammissibile anche sotto tale profilo.

B.2. L'associazione "La Voce dei Giusti" è un'organizzazione democratica e indipendente, fondata nel 2013, con sede nazionale in Moena (TN), via Even n. 11. "La Voce dei Giusti" pone al centro della propria attività la difesa dei diritti dei lavoratori, e in particolare dei docenti, tutelandone la dignità, gli interessi economici e sociali e promuovendo ogni azione necessaria a tal fine, con particolare attenzione ai docenti precari. L'associazione opera, inoltre, con finalità sindacali.

Essa si prefigge di vigilare sulla tutela dei diritti di ciascun lavoratore, delle libertà fondamentali e della legalità, allo scopo di garantire la piena salvaguardia degli interessi e dei diritti dei docenti della scuola.

La finalità sindacale dell'associazione è espressamente riconosciuta dal suo Statuto.

L'organizzazione è stata legalmente costituita e registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 3 dicembre 2013, in conformità alla normativa nazionale vigente.

L'Associazione Sindacale "La Voce dei Giusti" è pertanto legittimata a presentare reclami al Comitato Europeo dei Diritti Sociali.

Tale legittimazione è prevista dall'articolo 1 del Protocollo Addizionale alla Carta Sociale Europea, che istituisce il sistema dei reclami collettivi, il quale riconosce tale diritto, tra gli altri, alle organizzazioni nazionali rappresentative dei lavoratori soggette alla giurisdizione della Parte Contraente chiamata in causa.

In virtù di tale legittimazione, l'Associazione Sindacale "La Voce dei Giusti" presenta il presente reclamo collettivo contro l'Italia dinanzi al Comitato Europeo dei Diritti Sociali, per il tramite del proprio Presidente e legale rappresentante.

Ai sensi degli articoli 11 e 12 dello Statuto dell'associazione, la rappresentanza legale è attribuita al Presidente e al Vicepresidente.

Attualmente, la carica di Presidente dell'Associazione Sindacale "La Voce dei Giusti" è ricoperta dal Prof.ssa Alessandro D'Incal.

*

Per tutti i motivi sopra esposti, i reclamanti chiedono che il Comitato Europeo dei Diritti Sociali Voglia:

in via principale: accertare e dichiarare che la Repubblica Italiana, attraverso l'adozione e l'applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 e della relativa normativa di riferimento, ha violato gli obblighi derivanti dagli articoli E, 1 § 2 e 4 § 1 della Carta Sociale Europea;

di conseguenza: raccomandare al Governo italiano di adottare tutte le misure necessarie per porre fine alla violazione constatata e per rimuoverne gli effetti pregiudizievoli, e in particolare:

1. modificare le tabelle allegate all'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 e ogni futura disciplina in materia, al fine di eliminare la disparità di trattamento nella valutazione del titolo di abilitazione di cui al DPCM del 4 agosto 2023, riconoscendo ai docenti

ITP lo stesso punteggio attribuito ai docenti “teorici” per il medesimo titolo conseguito attraverso percorsi identici;

2. disporre la rettifica delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) vigenti, applicando retroattivamente il punteggio corretto e non discriminatorio ai docenti ITP interessati;

3. adottare misure volte a superare le discriminazioni sistemiche, garantendo un effettivo e paritario accesso ai percorsi di formazione e abilitazione per tutte le classi di concorso ITP.

Roma, li 27 ottobre 2025.

Avv. Domenico Naso

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti